



Servizio Acquisti e Gestione Contratti

**SCHEMA DI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI FARMACO ESCLUSIVO
OCCORRENTE ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO**

INDICE

Art. 1.	Oggetto, quantità e importo della fornitura	3
art. 2.	Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento dell'attività	3
art. 3.	Obblighi a carico dell'appaltatore	4
art. 4.	Fornitura di apparecchiature e/o dispositivi specifici	6
art. 5.	Obblighi a carico della APSS	6
art. 6.	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	7
art. 7.	Documenti che fanno parte del contratto	8
art. 8.	Durata del contratto	8
art. 9.	Importo del contratto	9
art. 10.	Responsabile Unico del Procedimento	9
art. 11.	Direttore dell'esecuzione del contratto	9
art. 12.	Avvio dell'esecuzione del contratto	10
art. 13.	Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
art. 14.	Modifica del contratto durante il periodo di validità	10
art. 15.	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	10
art. 16.	Controlli sull'esecuzione del contratto	12
art. 17.	Vicende soggettive dell'appaltatore	13
art. 18.	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	13
art. 19.	Subappalto	14
art. 20.	Tutela dei lavoratori	15
art. 21.	Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	15
art. 22.	Sicurezza.....	15
art. 23.	Elezione di domicilio dell'appaltatore	16
art. 24.	Trattamento dati personali	16
art. 25.	Garanzia definitiva	16
art. 26.	Penali	17
art. 27.	Risoluzione del contratto	17
art. 28.	Recesso	18
art. 29.	Definizione delle controversie	18
art. 30.	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	18
art. 31.	Obblighi in materia di legalità	19
art. 32.	Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o altri Soggetti Aggregatori	20
art. 33.	Spese contrattuali.....	20
art. 34.	Disposizioni anticorruzione	20
art. 35.	Norme di chiusura	21

Art. 1 - Oggetto, quantità e importo della fornitura

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento.

La fornitura è suddivisa in n. ----- lotti, come di seguito riportato:

Lotto	Nome commerciale e AIC	U.M. per la formulazione del prezzo	Base d'asta per U.M.	Fabbisogno in U.M. per 36 mesi	Importo triennale a base d'asta
---	----- AIC -----	confezione	€ ----	-----	€ -----

L'importo a base d'asta per la fornitura triennale ammonta ad €-----IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii. il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € ----- IVA esclusa (riferito alla durata contrattuale di mesi 36 (trentasei), comprensivo di un possibile rinnovo di mesi 36 (trentasei), della proroga di giorni 180 (centottanta) e dell'opzione di incremento delle prestazioni contrattuali del 50%.

APSS si riserva la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultano più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici, terapeutici, normativi o per esigenze degli utilizzatori, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo alla ditta aggiudicataria.

Art. 2 - Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento dell'attività

La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le strutture dell'APSS dislocate sull'intero territorio provinciale.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato speciale d'appalto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti della gara.

I prodotti farmaceutici oggetto devono essere provvisti di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), conformi alla normativa vigente in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'etichettatura, all'importazione e all'immissione in commercio, nonché alle specifiche norme di riferimento al momento della consegna.

Devono inoltre essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti.

L'appaltatore deve garantire il trasporto, la consegna e lo scarico a terra dei prodotti farmaceutici ordinati presso la struttura aziendale indicata nell'ordinativo.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e la data di scadenza devono essere chiaramente leggibili.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico e deve essere idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei farmaci, sia le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del farmaco e dalla monografia

riportata dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei farmaci. L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. circa la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione della fornitura a regola d'arte, secondo gli usi commerciali e conformemente a quanto disposto nel presente capitolato.

Nell'esecuzione, l'appaltatore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999 e ss.mm.ii.

L'appaltatore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della fornitura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico dell'appaltatore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

L'appaltatore deve effettuare le consegne entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'APSS, l'appaltatore deve provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 48 (quarantotto) ore solari dal ricevimento della richiesta.

L'APSS ha tuttavia la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diventa irrevocabile.

I prodotti consegnati devono avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale devono essere evidenziati mediante apposite etichette; devono riportare sul collo, in posizione ben visibile, un "alert" per la temperatura di conservazione e analoga indicazione nel Documento di Trasporto. Devono inoltre viaggiare accompagnati da idoneo supporto informatico che permetta di verificare alla consegna la temperatura cui sono stati esposti durante il trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. In particolare, sia sul confezionamento primario che sul confezionamento secondario, devono essere riportate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti indicazioni:

- il contrassegno del fornitore;
- la descrizione del prodotto comprensiva del nome commerciale;
- il numero del lotto di preparazione;
- la data di preparazione;
- la data di scadenza;
- la temperatura di conservazione.

L'appaltatore deve consegnare i medicinali ordinati indipendentemente dall'importo, anche minimo, senza costi aggiuntivi per l'APSS. All'appaltatore non è consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione del contratto e degli ordini.

L'appaltatore deve predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini elettronici tramite il Nodo di Smistamento Ordini (NSO), introdotto con Decreto Ministeriale. Deve inoltre prevedere la ricezione degli ordini via posta elettronica certificata, via mail o attraverso il portale del Consorzio Dafne. Deve inoltre fornire ad APSS indirizzo mail e di posta elettronica certificata.

Indisponibilità temporanea dei prodotti

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto l'appaltatore deve darne comunicazione per iscritto ad APSS entro 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, specificando la denominazione della specialità, l'AIC, la causa ed il periodo previsto di indisponibilità. Ciò per consentire ad APSS di acquistare a libero mercato prodotti di uguale quantità e qualità del prodotto indisponibile addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Prodotti in "Cessata produzione" e proposta di prodotti alternativi

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto di fornitura, l'appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto aggiudicato a seguito di ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore per cessata produzione, l'appaltatore deve obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della cessata produzione all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche e prestazioni quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato in gara alle medesime condizioni economiche o, eventualmente a condizioni economiche migliori, e alle medesime condizioni contrattuali di gara, allegando congiuntamente la medesima documentazione richiesta in fase di gara per il prodotto sostituito;
- copia della comunicazione di cessata produzione inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'appaltatore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni) l'APSS procede alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione. L'accettazione del nuovo prodotto, comunicata per iscritto all'appaltatore, avviene sulla base del parere favorevole espresso dalle U.O. di Farmacia Ospedaliera. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'APSS ha facoltà di risolvere il contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale. In caso di accettazione del nuovo prodotto proposto, lo stesso deve essere reso immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente aggiudicato; in caso di indisponibilità temporanea del nuovo prodotto si applica quanto previsto al precedente paragrafo.

Acquisto di dosaggi aggiuntivi non espressamente richiesti a gara

APSS si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore eventuali altri dosaggi del principio attivo aggiudicato in gara applicando al prezzo al pubblico derivato la percentuale di sconto proposta in sede di gara per il medesimo principio attivo, nei limiti dell'importo contrattuale. Nel caso di sconto obbligatorio per cessioni alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale si applica la scontistica come definita da condizioni negoziate con AIFA.

Art. 4 - Fornitura di apparecchiature e/o dispositivi specifici

Qualora per la somministrazione del farmaco sia necessario l'uso di una apparecchiatura/dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato, questo dovrà essere obbligatoriamente fornito in comodato d'uso gratuito/cessione gratuita dalla ditta aggiudicataria, la quale dovrà altresì assicurare gratuitamente l'eventuale assistenza tecnica e la manutenzione per tutta la durata della fornitura.

Le apparecchiature/dispositivi dovranno essere conformi alla direttiva 2007/47/CE (recepita dal D. Lgs. 37/2010) e conseguentemente marcate CE; per ogni dispositivo deve essere indicata la CND ed il numero di repertorio, secondo quanto disposto dal D.M. del 21/12/2009.

Le apparecchiature/dispositivi dovranno essere corredati di manuale d'uso in italiano, conforme a quanto indicato nella direttiva sopracitata.

Art. 5 - Obblighi a carico della APSS

La APSS provvede ad:

- effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della fornitura e un controllo di qualità dei prodotti forniti;

- garantire l'accesso ai locali di consegna;
- effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'articolo 14 del presente capitolato;

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE)

n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta economica dell'appaltatore;
- c) l'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
- d) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

Il contratto viene stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto ha una durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'APSS ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto stesso.

L'APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori mesi 36 (trentasei). L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva all'APSS ed avviene agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale

ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo. L'APSS esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore per iscritto mediante posta elettronica certificata.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a giorni 180 (centottanta). In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Art. 9 - Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Tutti i prezzi s'intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra e ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che deve venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Le condizioni economiche sono quelle derivanti dallo sconto percentuale offerto dall'appaltatore ed applicato al prezzo ex factory/al pubblico determinato come per legge, al netto dell'eventuale sconto obbligatorio per cessioni al SSN, Iva esclusa. Lo sconto offerto si intende fisso per tutta la durata della fornitura.

Eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni dell'appaltatore, operano a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determinano una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara.

Non è consentito l'aumento del prezzo dei farmaci (fermo lo sconto) se non a seguito di disposizioni normative o di provvedimenti amministrativi dell'Autorità competente e in tal caso operano a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.

E' fatto onere all'appaltatore, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory, di comunicare il nuovo prezzo risultante all'APSS.

Opzione aggiuntiva: Ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.P. 2/2016 è riservata in via esclusiva alla APSS la facoltà di aumentare le quantità dei prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 50% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione contratti.

Art. 11 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il nominativo del DEC, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, viene indicato in fase di stipulazione del contratto e comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 12 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia l'APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 13 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 14 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto eventualmente non disciplinato, la normativa nazionale di riferimento.

Art. 15 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Il pagamento del corrispettivo è disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 in relazione al pagamento diretto dell'eventuale subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 e ss.mm.ii., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti,

l'appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che l'APSS comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere di APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Resta inteso che in nessuna caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore può sospendere la fornitura e le attività previste per la stessa: qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto da APSS.

Si precisa che l'appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con l'APSS. L'appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'APSS congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'appaltatore è tenuto a comunicare entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, come da D.M. 20 dicembre 2017, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Si precisa che per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni: le fatture prive di tali indicazioni sono respinte senza che da ciò l'appaltatore possa trarre titolo per chiedere il versamento di interessi o risarcimenti o indennizzi di sorta.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D. Lsg n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'APSS del

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'APSS paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la APSS procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

L'APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Art. 16 - Controlli sull'esecuzione del contratto

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi di seguito specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali previste.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene con "riserva di successivo controllo".

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso può essere respinta senza alcuna formalità.

I farmaci devono pervenire ai magazzini dell'APSS, secondo quanto riportato nell'ordine, in perfetto stato di conservazione. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emerga qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce viene contestata e quindi

respinta all'appaltatore, che deve sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'APSS.

In caso di rifiuto della fornitura perché non conforme, e decorse inutilmente le 48 (quarantotto) ore di cui sopra, l'APSS ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito all'appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.

Il materiale in eccedenza e/o non conforme contestato, anche se tolto dall'imballaggio originale, deve comunque essere ritirato dall'appaltatore entro 7 (sette) giorni solari dalla contestazione scritta concordando con l'APSS le modalità del ritiro; in caso contrario, l'APSS ne può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri all'appaltatore inadempiente.

L'appaltatore non può pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 (sette) giorni solari di deposito garantiti.

In ogni momento può essere verificata la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche indicate dall'appaltatore.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale incaricato dall'APSS, presentano difetti, sono rifiutati e l'appaltatore deve provvedere alla loro sostituzione.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulta non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'APSS ne dà comunicazione all'appaltatore ed effettua sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore riconosciuto al materiale stesso.

L'APSS, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 - Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'APSS, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'APSS qualora questa non

le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'APSS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'APSS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 19 - Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della fornitura;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'utilizzo di corrieri specializzati incaricati della consegna non è considerato subappalto: tale utilizzo deve comunque essere comunicato alla APSS che ha la facoltà di effettuare i controlli in merito all'idoneità dei mezzi utilizzati e delle cautele adottate per il trasporto dei farmaci.

Art. 20 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 22 - Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Trattandosi di attività di mera fornitura, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 - Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva prestata deve avere una validità temporale pari alla durata massima contrattuale, con la previsione già in origine della proroga per il successivo triennio previsto quale opzione di rinnovo.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'APSS.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento."

L'APSS non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'APSS. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare

esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità all'APSS.

Art. 26 - Penali

L'appaltatore è soggetto all'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, di esecuzione non conforme alle modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto, di mancata tempestiva comunicazione di indisponibilità dei prodotti e nel caso di indisponibilità dei prodotti aggiudicati.

Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce e per ogni giorno successivo al termine previsto, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel contratto, è dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di mancata tempestiva comunicazione di indisponibilità dei prodotti l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penale dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della merce indisponibile.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione formalizzata via PEC.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva costituita per il contratto e, in subordine, sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

Rimane inteso che al parziale incameramento della cauzione definitiva ad opera dell'APSS consegue l'obbligo di reintegro della stessa a carico dell'appaltatore che vi deve provvedere entro 15 giorni dalla richiesta della APSS.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 27 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, APSS potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

1. sopravvenuta scadenza della tutela brevettuale del farmaco aggiudicato e immissione in commercio di medicinale generico/equivalente;
2. innovazioni normative o mutamenti di linee guida su utilizzo dei farmaci e/o equivalenze terapeutiche tra principi attivi differenti dichiarate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
3. in relazione ad un principio attivo con brevetto scaduto, commercializzato da un unico operatore economico, sopravvenga in corso di validità del contratto, l'immissione in commercio di una ulteriore specialità medicinale a base del medesimo principio attivo.

In tali casi APSS comunica in forma scritta all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nei casi di cui sopra, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'APSS delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Art. 28 - Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'APSS e l'appaltatore che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Stazione appaltante, identificato con il CIG n. (...)/CUP

n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

- II. IL'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione appaltante.”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 31 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 32 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o altri Soggetti Aggregatori

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC.

Art. 33 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 - Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto d'appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.